

inoltre, l'agente patogeno può sussistere durante l'inverno nelle piante di pomodoro e nelle patate dimenticate (spontanee), e che ciò rischia di trasportare l'infezione da una stagione all'altra; che l'infezione si trasmette anche quando le patate vengono a contatto con patate infette o con attrezzi utilizzati per l'impianto, la raccolta e la manipolazione, ovvero con imballaggi impiegati per il trasporto e il magazzinaggio, contaminati in occasione di un precedente contatto con patate infette;

considerando che la propagazione dell'agente patogeno può essere ridotta od evitata mediante disinfezione degli oggetti in causa; che la contaminazione dei tuberi-seme rappresenta un grave rischio di propagazione dell'agente patogeno; che l'infezione latente rappresenta anch'essa un grave rischio di propagazione dell'agente patogeno e che ciò può essere evitato impiegando tuberi-seme prodotti nell'ambito di un programma approvato ufficialmente, durante il quale i tuberi-seme sono stati esaminati e riscontrati esenti dall'infezione;

considerando che le attuali conoscenze sulla biologia e l'epidemiologia dell'agente *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al. sul piano europeo sono incomplete e che una revisione delle misure proposte si renderà prevedibilmente necessaria entro qualche stagione; che alla luce delle ulteriori ricerche sarà altresì necessario perfezionare le procedure di prova, particolarmente sotto l'aspetto della sensibilità e della specificità dei metodi, in modo da selezionare e standardizzare i più validi fra quelli disponibili;

considerando che, per stabilire nei particolari i criteri di lotta generali e quelli supplementari o più rigorosi adottati dagli Stati membri per prevenire l'introduzione dell'agente patogeno nel loro territorio, è auspicabile stabilire fra gli Stati membri e la Commissione una stretta collaborazione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente (in prosieguo: «il comitato»),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La presente direttiva ha per oggetto i provvedimenti da adottare negli Stati membri per combattere l'agente patogeno «*Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.», precedentemente noto come *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith (in prosieguo: «l'organismo nocivo»), con riferimento alle piante ospiti dell'organismo nocivo elencate nell'allegato I, sezione 1 (in prosieguo: «il materiale vegetale elencato»), allo scopo di:

- a) localizzarlo e determinarne la distribuzione;
- b) prevenirne la comparsa e la propagazione;

- c) qualora venga individuato, prevenirne la propagazione e combatterlo ai fini della sua eradicazione.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri effettuano ogni anno accertamenti ufficiali sistematici riguardanti la presenza dell'organismo nocivo nel materiale vegetale elencato originario dei rispettivi territori nazionali. Al fine di individuare altre possibili fonti di contaminazione che minacciano la produzione del materiale vegetale elencato, essi procedono ad una valutazione dei rischi e, a meno che durante la valutazione non sia stato individuato alcun rischio di propagazione, effettuano, nelle zone di produzione del materiale vegetale elencato, accertamenti ufficiali mirati alla ricerca dell'organismo nocivo su vegetali diversi dal materiale vegetale elencato, comprese le solanacee selvatiche ospiti, nonché sulle acque superficiali impiegate per l'irrigazione o l'irrorazione del materiale vegetale elencato e sulle acque reflue scaricate dagli impianti di trasformazione industriale o di imballaggio in cui viene manipolato il materiale vegetale elencato e impiegate per l'irrigazione o l'irrorazione di questo materiale. La portata degli accertamenti mirati è definita a seconda dei rischi identificati. Gli Stati membri possono inoltre effettuare accertamenti ufficiali per la ricerca dell'organismo nocivo in altri materiali, quali terreno di coltura, suolo e rifiuti solidi di impianti di trasformazione industriale o di imballaggio.

2. Gli accertamenti ufficiali di cui al paragrafo 1 devono essere effettuati:

- a) per il materiale vegetale elencato, secondo le indicazioni dell'allegato I, sezione II, punto 1, e
- b) per le piante ospiti diverse dal materiale vegetale elencato, nonché per le acque, comprese le acque reflue, in base a metodi appropriati e, se del caso, saranno prelevati campioni da sottoporre a prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale;
- c) se del caso, su altri materiali in base a metodi appropriati.

Per questi accertamenti, ulteriori particolari relativi alle procedure di ispezione e al numero, all'origine, alla stratificazione e al momento del prelievo dei campioni sono stabiliti dall'organismo ufficiale competente, quale definito dalla direttiva 77/93/CEE, in base a fondati principi scientifici e statistici e alla biologia dell'organismo nocivo, tenendo altresì conto, negli Stati membri interessati, degli specifici sistemi di produzione del materiale vegetale elencato e, se del caso, di altre piante ospiti dell'organismo nocivo.

3. Le modalità specifiche e i risultati degli accertamenti ufficiali di cui al paragrafo 1 sono notificati ogni anno